PATTEGGIAMENTO E RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI: INUTILIZZABILITÀ DELLA SENTENZA PENALE, ONERE DELLA PROVA DEL DANNO E LIMITI DELLA CTU

Nota a Tribunale di Taranto, 11 novembre 2026

ANGELO IPPOLITO

SOMMARIO: Il caso. – 1. L'inutilizzabilità probatoria della sentenza di patteggiamento dopo la riforma Cartabia. – 2. La costituzione di parte civile e l'interruzione della prescrizione. – 3. Il danno risarcibile non coincide automaticamente con il passivo fallimentare. – 4. L'inapplicabilità della presunzione prevista dall'art. 2486, comma 3, c.c. – 5. I limiti della consulenza tecnica d'ufficio e delle allegazioni tardive. – Considerazioni conclusive.

Massima

Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 146 L.F., la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nel giudizio civile, in applicazione dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., come modificato dal D.Lgs. n. 150/2022.

L'accertamento della responsabilità degli amministratori richiede la specifica allegazione delle condotte contestate e la dimostrazione del danno e del relativo nesso causale, non potendo il pregiudizio risarcibile essere automaticamente identificato con l'ammontare del passivo fallimentare. La consulenza tecnica d'ufficio non può supplire alle carenze allegatorie e probatorie della parte attrice.

Riproduzione riservata

Il caso

Con la sentenza in commento, il Tribunale di Taranto, in composizione collegiale, ha rigettato integralmente la domanda risarcitoria proposta da una curatela fallimentare nei confronti di due ex amministratori di una società a responsabilità limitata.

La curatela aveva richiesto la condanna dei convenuti al risarcimento di euro 531.951,13, somma corrispondente all'ammontare dei crediti ammessi al passivo fallimentare, deducendo la responsabilità degli amministratori ai sensi degli artt. 2393 e 2394 c.c., esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146 L.F., nonché dell'art. 185 c.p.

La domanda trovava il proprio principale fondamento nelle condotte oggetto di un precedente procedimento penale, definito mediante sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., per fatti riconducibili, tra l'altro, all'irregolare tenuta delle scritture contabili, all'omesso deposito della documentazione societaria e all'aggravamento del dissesto.

Il Tribunale, pur respingendo l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti, ha escluso che gli elementi allegati e prodotti dalla curatela fossero sufficienti a fondare la pretesa risarcitoria.

1. L'inutilizzabilità probatoria della sentenza di patteggiamento dopo la riforma Cartabia

Uno dei profili di maggiore interesse della pronuncia riguarda l'applicazione dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 25 del D.Lgs. n. 150/2022.

La disposizione stabilisce che la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444, comma 2, c.p.p. non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, salvo quanto previsto dall'art. 653 c.p.p.

Riproduzione riservata

La riforma ha così inciso sul precedente orientamento giurisprudenziale che, pur escludendo l'efficacia vincolante del patteggiamento nel giudizio civile, ammetteva che il giudice potesse attribuirgli un valore indiziario o comunque utilizzarlo nell'ambito del proprio apprezzamento probatorio.

Nel caso esaminato, il Collegio ha espressamente rilevato che la sentenza penale pronunciata nei confronti degli amministratori non poteva essere utilizzata ai fini della prova nel giudizio risarcitorio, richiamando anche Cass. n. 22117/2026 in relazione all'applicabilità della nuova disciplina.

Il principio assume particolare rilevanza nelle azioni di responsabilità promosse dalle procedure concorsuali quando la domanda risarcitoria venga costruita facendo sostanziale affidamento sulle contestazioni formulate in sede penale e sul successivo patteggiamento degli amministratori.

La definizione del procedimento penale mediante applicazione concordata della pena non consente, infatti, di ritenere automaticamente dimostrati nel giudizio civile né gli inadempimenti rilevanti ai fini della responsabilità gestoria né, soprattutto, il danno e il nesso causale.

Resta ferma la possibilità di dimostrare i fatti mediante elementi probatori autonomamente acquisiti e ritualmente utilizzabili nel processo civile.

La pronuncia evidenzia, pertanto, la necessità di distinguere il piano della responsabilità penale da quello dell'accertamento civilistico delle conseguenze patrimoniali delle condotte degli amministratori.

2. La costituzione di parte civile e l'interruzione della prescrizione

La decisione affronta anche la questione della prescrizione dell'azione di responsabilità esercitata dal curatore.

Richiamando l'orientamento espresso da Cass. n. 3552/2023, il Tribunale ha ricordato che l'azione di responsabilità verso i creditori sociali, ai sensi dell'art. 2394 c.c., esercitata dal

curatore a norma dell'art. 146 L.F., è soggetta al termine quinquennale, decorrente dal momento in cui l'insufficienza del patrimonio sociale diviene oggettivamente percepibile dai creditori.

Nella fattispecie, il Collegio ha valorizzato la costituzione di parte civile della curatela nel procedimento penale, avvenuta prima della maturazione del termine prescrizionale, riconoscendole efficacia interruttiva permanente sino alla pronuncia della sentenza penale.

La successiva notificazione dell'atto introduttivo del giudizio civile è stata, quindi, ritenuta tempestiva.

Il passaggio presenta un interesse sistematico, poiché consente di distinguere due effetti giuridici della vicenda penale: da un lato, l'inutilizzabilità della sentenza di patteggiamento come prova nel giudizio civile; dall'altro, l'autonoma rilevanza della costituzione di parte civile quale atto interruttivo della prescrizione.

Si tratta di effetti che operano su piani differenti e che non devono essere sovrapposti.

3. Il danno risarcibile non coincide automaticamente con il passivo fallimentare

La motivazione si sofferma ampiamente sugli oneri di allegazione e prova gravanti sul curatore che agisca per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei doveri gestori.

Il Tribunale richiama i principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9100/2015, successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 13220/2021.

Secondo tale impostazione, la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili, pur potendo integrare un inadempimento imputabile agli amministratori, non giustifica di per sé la liquidazione del danno in misura corrispondente al deficit fallimentare.

L'utilizzazione di tale parametro ai fini della liquidazione equitativa presuppone che siano stati specificamente allegati inadempimenti almeno astrattamente idonei a provocare il danno lamentato e che siano illustrate le ragioni per le quali non risulti possibile accertarne gli effetti pregiudizievoli in modo più preciso.

Il Collegio ha osservato che la curatela non aveva individuato un rapporto causale sufficientemente specifico tra le condotte contestate e l'intero ammontare dei crediti ammessi al passivo.

In particolare, le omissioni relative alla contabilità societaria, al deposito dei bilanci e alla richiesta di fallimento non consentivano, in assenza di ulteriori allegazioni, di imputare agli amministratori l'intero dissesto patrimoniale.

La pronuncia ribadisce così che il danno risarcibile deve costituire conseguenza causalmente riconducibile alle singole condotte contestate, non potendo l'azione di responsabilità tradursi in un meccanismo di automatica attribuzione agli amministratori delle passività della società fallita.

4. L'inapplicabilità della presunzione prevista dall'art. 2486, comma 3, c.c.

Un ulteriore profilo significativo della decisione riguarda i presupposti applicativi dell'art. 2486, comma 3, c.c., in materia di quantificazione del danno derivante dalla prosecuzione dell'attività gestoria dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società.

Il Tribunale ha escluso che la presunzione contemplata dalla disposizione potesse operare nella fattispecie esaminata.

La curatela, infatti, non aveva specificamente contestato agli amministratori il compimento di nuove operazioni gestorie in violazione degli obblighi conservativi conseguenti al verificarsi di una causa di scioglimento, essendosi limitata a dedurre l'omessa richiesta di fallimento e l'omessa attivazione degli adempimenti conseguenti alle perdite societarie.

Riproduzione riservata

Secondo il Collegio, tali contestazioni, nei termini in cui erano state formulate, non consentivano di ricondurre la fattispecie alla violazione degli obblighi gestori cui si riferisce l'art. 2486 c.c.

Il passaggio assume particolare rilievo perché conferma la necessità di individuare correttamente il titolo della responsabilità azionata e i comportamenti concretamente addebitati agli amministratori, senza poter invocare automaticamente i criteri presuntivi di liquidazione del danno in presenza di un generico aggravamento del dissesto.

5. I limiti della consulenza tecnica d'ufficio e delle allegazioni tardive

Il Tribunale ha infine escluso che le carenze della domanda potessero essere superate attraverso una consulenza tecnica d'ufficio contabile.

La CTU non può essere utilizzata per individuare condotte dannose non sufficientemente allegate, ricostruire ex novo i presupposti della responsabilità o supplire alla mancanza degli elementi di fatto indispensabili per l'accertamento del pregiudizio.

Nella fattispecie, il Collegio ha rilevato anche l'insufficienza delle ulteriori contestazioni formulate dalla curatela soltanto in sede di comparsa conclusionale, riguardanti la gestione di un appalto, la conservazione dei beni aziendali e altre scelte gestorie.

Richiamando Cass. n. 25977/2008, la sentenza evidenzia il problema della tardiva introduzione di condotte diverse da quelle poste a fondamento della domanda originaria, oltre alla loro insufficiente specificazione.

È stata altresì respinta la richiesta di acquisizione del fascicolo penale, rilevando che la curatela, essendosi costituita parte civile, avrebbe potuto autonomamente acquisire gli atti del procedimento e produrli nel giudizio civile.

La decisione riafferma, dunque, la funzione della consulenza tecnica quale strumento di valutazione di elementi già ritualmente introdotti nel processo, e non quale rimedio alle insufficienze dell'attività allegatoria e probatoria della parte.

Considerazioni conclusive

La sentenza del Tribunale di Taranto si segnala per l'applicazione coordinata di principi processuali e sostanziali di particolare rilievo nelle azioni di responsabilità promosse dai curatori fallimentari.

Sotto il profilo probatorio, il Collegio applica il divieto di utilizzazione della sentenza di patteggiamento introdotto dalla riforma Cartabia, escludendo che la definizione concordata del procedimento penale possa costituire il fondamento probatorio dell'azione risarcitoria.

Sul piano della responsabilità civile, la pronuncia conferma la necessità di una puntuale individuazione degli inadempimenti contestati, del danno effettivamente prodotto e del nesso causale, escludendo automatismi nella quantificazione del pregiudizio sulla base del passivo fallimentare.

Particolare interesse riveste, inoltre, la delimitazione dell'ambito applicativo dell'art. 2486, comma 3, c.c., che il Tribunale ricollega alla specifica contestazione della violazione degli obblighi conservativi conseguenti al verificarsi di una causa di scioglimento.

Ne emerge una significativa indicazione sul piano processuale: **l'azione di responsabilità del curatore non può essere fondata sulla mera successione tra condotte gestorie irregolari, accertamenti penali e successivo dissesto della società, ma richiede un'autonoma e specifica ricostruzione degli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria.**